

Criteri per la non ammissione alla classe successiva per la scuola secondaria di primo grado

L'ammissione alla classe successiva secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 (a cui si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017)

Pertanto In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi prime e seconde della scuola secondaria NON sono ammessi alla classe successiva in presenza delle seguenti condizioni

- alunno che non ha raggiunto il numero minimo di presenze previste dalla legge, cioè i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (tenendo conto delle motivate deroghe al limite del monte ore stabilito, per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno);
- alunno con insufficienze in tre o più discipline laddove non vi sia stato alcun apprezzabile miglioramento durante il corso dell'anno;
- alunno il cui livello complessivo della preparazione non è tale da affrontare i contenuti didattici della classe successiva per la presenza di gravi carenze e che non ha frequentato i corsi di recupero proposti dalla scuola, senza addurre valide motivazioni.

La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non è prevista l'unanimità ma la **maggioranza**. Il Consiglio di classe valuterà il grado di maturazione complessivo e lo sviluppo degli apprendimenti considerando **la situazione di partenza**, e tenendo conto in particolare di:

- **condizioni soggettive e fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti e difficoltà nell'acquisizione delle conoscenze;**
- **situazioni di DSA certificate;**
- **impegno e sforzo nell'affrontare il lavoro scolastico;**
- **risposte ai percorsi di recupero proposti dalla scuola.**

Ricordiamo, infine, che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio formativo sintetico e non numerico